

2) La CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 227 del 21.8.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Demarchi Gino S.a.s. (C-177/17), Graziano Garavaldi (C-178/17)/Ministero della Giustizia

(Cause riunite C-177/17 e C-178/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Attuazione del diritto dell'Unione — Collegamento sufficiente — Insussistenza — Incompetenza della Corte)

(2017/C 374/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrenti: Demarchi Gino S.a.s. (C-177/17), Graziano Garavaldi (C-178/17)

Convenuto: Ministero della Giustizia

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia) con ordinanze dell'11 gennaio 2017.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Općinski Sud u Vukovaru — Croazia) — Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak/EUROHERC osiguranje — dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja

(Causa C-187/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Contesto di fatto e di diritto del procedimento principale — Insussistenza di sufficienti precisazioni — Irricevibilità manifesta — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte)

(2017/C 374/17)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Općinski Sud u Vukovaru

Parti

Ricorrente: Rafaela Alandžak, Ljubica Alandžak, Rafo Alandžak

Convenuta: EUROHERC osiguranje — dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja

Dispositivo

La domanda di decisione pregiudiziale proposta dall'Općinski sud u Vukovaru (Tribunale municipale di Vukovar, Croazia), con decisione del 5 aprile 2017, è manifestamente irricevibile.

(¹) GU C 168 del 29.5.2017.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 20 luglio 2017 —
GS/Bundeszentralamt für Steuern**

(Causa C-440/17)

(2017/C 374/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: GS

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questioni pregiudiziali

I) Se l'articolo 49, in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, osti a una disposizione tributaria nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili

qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l'esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell'esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

1. con riferimento ai ricavi medesimi, l'intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure
2. la società straniera non partecipi all'attività economica generale tramite un'impresa strutturata in maniera adeguata al suo oggetto sociale,

laddove l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale venga invece riconosciuta alle società madri residenti, restando al riguardo irrilevanti tali presupposti.

II) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie (¹) debba essere interpretato nel senso che osti a che uno Stato membro adotti una disciplina che neghi ad una società madre non residente, il cui unico azionista sia una società di capitali con sede sul territorio nazionale, l'esenzione dall'imposta sui redditi da capitale sulle distribuzioni di utili,

qualora tale società sia partecipata da persone, cui il rimborso o l'esenzione non spetterebbe nel caso in cui maturassero i redditi direttamente, e i ricavi lordi conseguiti dalla società straniera nell'esercizio di riferimento non derivino dalla propria attività commerciale, e

1. con riferimento ai ricavi medesimi, l'intervento della società straniera non risulti giustificato da motivi economici o da altri motivi rilevanti, oppure